

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18
TEL. 0422.559.612 – 10
FAX 0422.559.618
MAIL: info@ordineavvocatitreviso.it
PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it
SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 392

Treviso, li 21/01/2016

AGLI AVVOCATI
AI PRATICANTI AVVOCATI
Loro sedi

TRASMISSIONE VIA PEC

CIRCOLARE N. 1/2016

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI OPINAMENTO DELLE PARCELLE

Cari Colleghi,

con delibera del 18.01.2016, il COA ha aggiornato le istruzioni per la presentazione delle istanze di opinamento delle parcelle, ai sensi dell'art. 13, 9 comma, legge 31.12.2012 n. 247, che ha confermato il potere del COA di opinare le parcelle (con ciò fugando i dubbi sorti a seguito del emanazione del DL 24.01.2012 n. 1) e che così recita *"In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata."*

Le istruzioni sono applicabili sia con riferimento a domande di opinamento in base alle abrogate tariffe ministeriali (ancora applicabili agli incarichi esauriti prima del 23.08.2012), sia a quelle formulate sulla base dei parametri ministeriali del 2012 e 2014.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle istruzioni, indispensabile per il corretto svolgimento del procedimento di opinamento, ricordando a tutti che il personale di segreteria del COA è tenuto a non ricevere le istanze non conformi alle istruzioni.

Si ritiene opportuno ricordare che:

- il COA ha deliberato di adeguarsi alla sentenza del T.A.R. Veneto Sez. I, 13.02.2014 n. 183 in base alla quale il soggetto debitore per il pagamento della parcella assume la qualifica di controinteressato ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241e deve pertanto essere notiziato dell'apertura del procedimento e della facoltà di presentare osservazioni scritte. Si veda sul punto la Circolare n. 13/2014, consultabile sul sito dell'Ordine;
- il COA non deve limitarsi a verificare l'astratta compatibilità dei compensi richiesti con la tariffa o con i parametri ministeriali, ma **ha il dovere di sindacare la gradazione dei compensi tra minimo e massimo**: *"Il parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori sulla liquidazione degli onorari, a norma dell'art. 14, lett. d), r. d. l. 27 novembre 1933, n. 1578, non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa professionale, ma implica il potere di valutare la congruità del quantum richiesto, in relazione alla consistenza dell'opera prestata."* (CASS. CIV. SEZ. II, 29.10.1992, n. 11765, Mass. Giur. It., 1992);
- che la richiesta di pagamento del proprio compenso è oggetto anche di regolamentazione sul piano deontologico (si veda in proposito l'art. 29 CDF, che vieta da un di richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere, e dall'altro, in caso

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

- di mancato pagamento da parte del cliente, di richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, senza averne fatto espressa riserva);
- che il COA, ove in sede di opinamento, ove riscontri palesi violazioni di norme deontologiche (risultanti non solo dalle eventuali osservazioni del controinteressato, ma anche dall'istanza dell'Avvocato) ha l'obbligo di rilevare l'illecito e di trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE REFERENTE
PER LA COMMISSIONE PARCELLE
Avv. Antonio Guarnieri

